

Argomento	Descrizione
<p data-bbox="215 929 418 1370">Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</p> <p data-bbox="268 1899 352 1928">segue</p>	<p data-bbox="443 253 1375 488">Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede: la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR; la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR; la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".</p> <p data-bbox="443 499 1134 528">Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF</p> <p data-bbox="443 539 1375 600">Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul data-bbox="507 611 1177 741" style="list-style-type: none"> • fino a 15.000,00 euro 23%; • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%; • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%; • oltre 50.000,00 euro 43%. <p data-bbox="443 752 1252 781">In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:</p> <ul data-bbox="507 792 1177 954" style="list-style-type: none"> • fino a 15.000,00 euro 23%; • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%; • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%; • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%; • oltre 75.000,00 euro 43%. <p data-bbox="443 965 1203 994">Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</p> <p data-bbox="443 1005 1375 1066">Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:</p> <ul data-bbox="507 1077 1375 1335" style="list-style-type: none"> • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; • ai redditi derivanti da pensioni; • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi. <p data-bbox="443 1346 1375 1514">Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.</p> <p data-bbox="443 1525 1166 1554">Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</p> <p data-bbox="443 1565 1375 1733">A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").</p> <p data-bbox="443 1744 1375 1845">Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p data-bbox="443 1856 1375 2024">Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul data-bbox="507 2036 1375 2085" style="list-style-type: none"> • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p> <p>Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</p> <p>Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività commerciali; • arti e professioni. <p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p>Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP</p> <p>Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:</p>
<p>Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011; • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97). <p>Ultimi adempimenti relativi al 2021</p> <p>Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). <p>Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</p>
<p>Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF</p> <p>segue</p>	<p>Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali; • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione; • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali

Argomento	Descrizione
	<p>regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.</p> <p>Aumento delle addizionali comunali all'IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana</p> <p>Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.</p> <p>Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un "tetto" a tale incremento.</p>
<p>Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo</p>	<p>Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari"); • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi; • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%; • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how; • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"</p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>In particolare:</p>

Argomento	Descrizione
<p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p> <p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> – per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; – per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; – per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
<p>Credito d'imposta per la quotazione delle PMI</p>	<p>Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.</p>
<p>Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021</p>	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.</p> <p>La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</p> <p>La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</p>
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</p>	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).</p> <p>È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).</p> <p>Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Beni diversi dai marchi e dall'avviamento</p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai beni materiali; • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.); • alle partecipazioni.
<p>Incentivo alle aggregazioni aziendali</p>	<p>Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</p> <p>Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.</p> <p>Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.</p>
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</p>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<p>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022; • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
<p>Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga</p>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati: <ul style="list-style-type: none"> - da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); - da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati"); - da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
<p>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</p> <p>segue</p>	<p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale; • nell'introduzione, nel co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute; • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell'art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

Argomento	Descrizione
<p>Nuova detrazione per le barriere architettoniche</p>	<p>Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>La detrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta nella misura del 75%; • spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022; • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. <p>Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
<p>Proroga del c.d. "bonus facciate"</p>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "<i>bonus facciate</i>"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p>
<p>Proroga del c.d. "bonus verde"</p>	<p>È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "<i>bonus verde</i>" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024; • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
<p>Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</p>	<p>In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.</p>
<p>Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</p>	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi; • amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio; • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
	<p>Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'agevolazione riguarda i giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l'agevolazione spettasse ai "giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni"); • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
<p>Detrazione IRPEF per i giovani inquilini</p>	<p>Durata e condizioni</p> <p>Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3); • a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. <p>Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.</p> <p>Determinazione della detrazione</p> <p>Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 991,60 euro; • ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione. <p>La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.</p>
<p>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF</p>	<p>Viene prorogata anche per il 2022 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.</p>
<p>Potenziamento degli investimenti in PIR</p>	<p>I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall'art. 1 co. 100 - 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
<p>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime</p>	<p>Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata". <p>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021. Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).</p> <p>Subappaltatori edili</p> <p>Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).</p> <p>Crediti d'imposta agevolativi</p> <p>Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>
<p>Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento</p>	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni. Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p>
<p>Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti</p>	<p>Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti. Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.</p>
<p>Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport</p>	<p>Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Argomento	Descrizione
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero	<p>Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p>Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.</p>
Aggi di riscossione - Riforma	<p>Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.</p> <p>Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l'aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.</p> <p>Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.</p>
Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024	<p>Viene rinviata all'1.1.2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-<i>quater</i>, 15-<i>quinquies</i> e 15-<i>sexies</i> del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.</p> <p>In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-<i>quater</i> del DL 146/2021); • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-<i>quinquies</i> del DL 146/2021). <p>L'art. 5 co. 15-<i>sexies</i> del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA.</p> <p>Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all'1.1.2024).</p>
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di	<p>Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e</p>

Argomento	Descrizione
azienda (contrasto alle delocalizzazioni)	catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>
	<p>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</p> <p>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>
IMU - Riduzione per i pensionati residenti all'estero	<p>Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.</p> <p>L'agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall'anno 2021 e riguarda sia l'IMU che la TARI.</p> <p>Dall'1.1.2021, pertanto, sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all'estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022; • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
IMU - Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti	<p>Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.</p> <p>L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica.</p> <p>I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")</p>	<p>È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. <p>Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro; • mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
<p>Nuovo importo finanziabile con microcredito</p>	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. <p>Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.</p>
<p>Credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici</p>	<p>Viene prorogato al 2022 il c.d. "Sport bonus", ma soltanto per i titolari di reddito d'impresa.</p>